

**OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014) RELATIVA ALL'EX COMUNE DI TUENNO.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
  - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali;
  - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
  - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
  - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenimento dei costi di funzionamento;

Dato atto che a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, l'ex comune di Tuenno ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.04.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);

Precisato che il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 28.04.2015 (comunicazione prot. n. 1974) ed è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune (link:  
[http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/\\_trentino\\_alto\\_adige/\\_tuenno/070\\_ent\\_con/020\\_soc\\_par/](http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_trentino_alto_adige/_tuenno/070_ent_con/020_soc_par/))

Rilevato che il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta, dal Sindaco e dovrebbe essere oggetto d'approvazione da parte dell'organo esecutivo che ha approvato il piano.

In attuazione alla L.R. n. 20/2015, a far data dal 01.01.2016 i Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno si sono fusi in un unico Comune: il Comune di Ville d'Anaunia. La relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 dell'ex Comune di Tuenno, pertanto, deve essere approvata dall'organo esecutivo del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.

La relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune;

Esaminata la Relazione, predisposta dal Servizio Finanziario su iniziativa e secondo le direttive del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Tuenno n. 30 del 25 novembre 2010, con la quale era stata effettuata una ricognizione delle società partecipate dal Comune e ne veniva disposto il mantenimento;

Rilevato che successivamente con delibera consiliare n. 2 del 17.02.2014 l'ex Comune di Tuenno ha deliberato di recedere dalla Società Noce Energia Servizi srl ;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 23 aprile 2015 relativa alla approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 56 ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la Relazione sarà trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ex Comune di Tuenno e sul sito istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.
4. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199